



Spett.le

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Spett.le

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Spett.le

Presidente della Regione Emilia-Romagna

STEFANO BONACCINI, in qualità di

Commissario Straordinario di Governo

Spett.le

Sindaco del

COMUNE DI RAVENNA

E P.C.

SNAM FSRU ITALIA S.R.L.

SNAM RETE GAS SPA

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI CUI AL DECRETO N. 3 DEL 7 NOVEMBRE 2022 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO RELATIVA AL GASDOTTO PER IL COLLEGAMENTO, ALLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO, DEL RIGASSIFICATORE DI RAVENNA

La scrivente Associazione, Legambiente Emilia Romagna APS, ha ricevuto la relazione tecnica allegata in relazione all'intervento in oggetto, dalla quale emergono vari profili di preoccupazione.

Salve più ampie valutazioni che verranno condotte, risulta che il provvedimento autorizzatorio del progetto per la realizzazione del rigassificatore di Ravenna in corso di realizzazione non abbia ricevuto il nulla osta ministeriale previsto dall'art. 56 D.Lgs. 259/2003 e che le procedure di collaudo dell'opera siano irrealizzabili così come approvate ovvero possano costituire un rischio per l'ambiente.

Si ritiene opportuno distinguere i due profili.

L'autorizzazione unica in oggetto recepisce e conferma espressamente le prescrizioni del nulla osta ex art. 56 D.Lgs. 259/2003 (che si allega per semplicità di consultazione) che è condizionato al rispetto degli elaborati progettuali originari (depositati con l'istanza in data 8 luglio 2022) non più attuali. Tali elaborati, infatti, come risulta dallo stesso provvedimento autorizzatorio unico, sono stati successivamente modificati in ragione della decisione di spostare l'impianto di circa 700 m, con la conseguenza evidente che il nulla osta rilasciato (e che deve essere obbligatoriamente rispettato nella fase costruttiva) si riferisce ad un'opera diversa da quella autorizzata.

Considerato che l'art. 56, comma 6, D.Lgs. 259/2003 prescrive il rilascio del nulla osta anche per semplici modifiche progettuali, non può essere ritenuto sufficiente quello ottenuto per ritenere autorizzata anche la nuova conformazione dell'opera.

Pertanto, la funzione del nulla osta di cui è anche quella di verificare che non vi siano interferenze rilevanti e pericolose, così da garantire la sicurezza e la corretta realizzazione delle infrastrutture.

In conclusione, dato che l'esecuzione dei lavori sta avvenendo nel rispetto degli elaborati progettuali aggiornati, si è di fronte ad una ipotesi di **esecuzione di lavori in assenza di nulla osta ex art. 56 cit. (come osservato necessario anche per semplici modifiche), sanzionata dall'art. 30, comma 17, D.Lgs. 259/2003, con potere del Ministero competente di adottare misure di sospensione dei lavori**, fatte salve eventuali fattispecie penalmente rilevanti.

Sotto diverso profilo, le argomentazioni tecniche contenute nella relazione allegata, alle quali si rinvia, evidenziano un rischio di danno ambientale dovuto alla pericolosità delle operazioni di collaudo così come approvate.

Peraltro, l'inadeguatezza delle operazioni di collaudo indicate nella documentazione tecnica approvata dall'autorizzazione unica in oggetto risulta confermata dalle stesse controdeduzioni del proponente (Snam) nelle quali si afferma che, in sede esecutiva, il collaudo verrà svolto con modalità differenti da quelle approvate.

A riguardo, considerato che le modalità di collaudo potranno essere solo quelle approvate (essendo necessario adottare nuovi provvedimenti per l'eventuale modifica delle stesse), deve essere dapprima osservato come tale pericolosità debba essere qualificata come minaccia di danno ambientale di cui all'art. 304 D.Lgs. 152/2006 per la quale il Ministero dell'Ambiente ha il potere/dovere di adottare le richieste di informazioni e i provvedimenti cautelari prescritti dalla stessa norma.

In secondo luogo, considerato che **il rischio di incidente è un impatto ambientale espressamente contemplato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 152/2006** e che l'autorizzazione unica in oggetto, dopo che nel procedimento si è prevista la conduzione delle valutazioni ambientali (nonostante l'esenzione normativamente prevista), ha imposto il rispetto delle condizioni ambientali e attribuito le facoltà di monitoraggio e aggiornamento stabilite dall'art. 28 D.Lgs. cit.

Dato l'espresso richiamo all'art. 28 D.Lgs. cit., dunque, quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata costituisce presupposto per l'aggiornamento delle valutazioni ambientali, previa adozione di provvedimento di sospensione dei lavori per evitare che venga realizzata un'opera dall'impatto ambientale negativo e rilevante.

Sotto diverso profilo, il pericolo di incidente conseguente alle operazioni di collaudo così come approvate dal provvedimento di autorizzazione unica in oggetto costituisce presupposto per l'adozione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L.

In ultimo, sotto il **profilo dell'urgenza** di ognuno dei provvedimenti richiesti, deve essere considerata, da una parte, la particolare celerità con la quale vengono condotti i lavori di esecuzione; dall'altra, la complessità e la rilevanza dei possibili effetti negativi.

A fronte di ciò, sussistono i presupposti per una tutela amministrativa immediata, anche in via cautelare

La scrivente Associazione, riservandosi ogni più approfondita valutazione e conseguente tutela, significa quanto sopra chiedendo alle Amministrazioni in indirizzo di adottare, ognuna per quanto di propria competenza, ogni provvedimento di legge.

Distinti saluti.

Il Presidente

Davide Ferraresi